



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## **Atto notarile informatico**

**Identificativo fascicolo:** 46296796

**Forma:** Atto Pubblico

**Numero repertorio:** 16671

**Numero raccolta:** 9755

**Data stipula:** 27/01/2023

**Notaio:** GIUSEPPE CAPPARELLA

**Codice fiscale:** XXXXXXXXXX

**Natura:**

Contratto di appalto

**Parti:**

1-Persona Giuridica: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale - 01225340585

2-Persona Giuridica: Fiumicino Harbour Services S.r.l. - 07808840586

**Annotazioni:**

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Civitavecchia

DATA: 30/01/2023

NUMERO: 299

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

Repertorio Notarile n. 16.671

Raccolta n. 9.755

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI SCALANTI LA CIRCOSCRIZIONE PORTUALE DI FIUMICINO".

C.I.G.: 934297962C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di gennaio

27.1.2023

In Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CAPPARELLA, Notaio in Civitavecchia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti,

da una parte

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, con sede in Civitavecchia (RM), 00053, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 169, in persona del Dott. Pino Musolino, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Mi-

nistro delle Infrastrutture e Trasporti n. 573 del 15.12.2020 (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione")

e, dall'altra,

- Fiumicino Harbour Services S.r.l., con sede legale in Fiumicino (RM), Via Torre Clementina n. 184, capitale sociale Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola Zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale e numero di iscrizione 07808840586, Partita IVA 01875191007, R.E.A. n. RM-631376, in persona del sig. Filosa Antonello, nato a [REDACTED]

[REDACTED] il giorno [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa (di seguito per brevità anche solo "Impresa" o "il Concessionario"),

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

- con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 14 novembre 1994 sono stati identificati i servizi di interesse generale da rendere a titolo oneroso all'utenza portuale, tra cui rientra il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti D.M.

dell'11.6.2002 e del 23.12.2005, è stata definita la circoscrizione portuale di Fiumicino, estendendo ad essa la competenza territoriale della Autorità Portuale di Civitavecchia, successivamente modificata in Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale in forza del D.Lgs 169/2016 ed Allegato "A";

- con il D.Lgs n. 182 del 24.6.2003, è stata data attuazione alla Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi;
- successivamente con gli artt. 3 bis e ter del D.Lgs n. 152/2006, sono stati stabiliti i principi dell'azione degli Enti per la salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alle AdSP, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 84/94;
- con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 25 del 24.6.2003, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della navigazione e del traffico marittimo, nel porto e nella rada di Fiumicino";
- con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 74 del 29.7.2008, è stato disciplinato il conferimento e la raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi nell'ambito della rada e del Porto di Fiumicino;
- con Delibera n. 52 del 20.10.2014 del Comitato Portuale è stato approvato l'Adeguamento n. 5 del Piano di raccolta rifiuti (ex art. 5 del D.Lgs. n. 182/2003) relativo alle navi facenti scalo nel porto di Fiumicino, assunto quale Capitolato Speciale di Appalto della gara ad esito della quale è stata selezionata la ditta concessionaria che

	ha svolto il servizio, in forza della Convenzione rep. n. 4302 del	
	13.10.2016, di raccolta ed avvio a trattamento di varie tipologie di ri-	
	fiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione e nella rada di	
	Fiumicino per un quinquennio, scaduta il 31.5.2021 e in data	
	30.1.2018 è stata stipulata la Convenzione per il Servizio di Pulizia,	
	Raccolta Rifiuti nella Circoscrizione Portuale di Fiumicino tra l'AdSP	
	e il Comune di Fiumicino (Decreto del Presidente n. 298 del	
	22.12.2017), con la quale l'Amministrazione Comunale si è fatta ca-	
	rico di provvedere, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti	
	all'interno della circoscrizione portuale in capo all'Ente; pertanto, il	
	ciclo dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto stanziali la darsena del	
	porto canale di Fiumicino è svolto in regime di concessione dal Co-	
	mune di Fiumicino. La ditta concessionaria del servizio ha l'obbligo	
	di provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto	
	non stanziali il porto canale (c.d. mega-yacht);	
	- con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 110 del	
	30.8.2017, è stato aggiornata la disciplina del conferimento e la rac-	
	colta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi nell'ambito	
	della rada e del Porto di Fiumicino;	
	- con il regolamento (UE) 352/2017, è stato istituito un quadro nor-	
	mativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia	
	di trasparenza finanziaria dei porti;	
	- con la direttiva (UE) 851/2018, è stata modifica la direttiva 98/2008	
	CE relativa ai rifiuti;	
	- con il D.Lgs. n. 197 dell'8.11.2021, è stata recepita la Direttiva (UE)	

n. 883 del 17.4.2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga il D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003;

- con la Legge n. 120 dell'11.9.2020, è stata convertita in Legge, con modificazioni, il Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

- contestualmente alla presentazione di due successive istanze di proroga del servizio da parte del concessionario comunale (giugno 2021 e novembre 2021), si è svolta la Conferenza dei Servizi (28.6.2021), tra le Amministrazioni interessate, ad esito della quale sono stati acquisiti i pareri di competenza unanimemente favorevoli, espressi dalle stesse Amministrazioni presenti, in merito all'Adeguamento n. 6 del Piano di raccolta rifiuti (ex Art. 5 del D.Lgs. n. 182/2003) relativo alle navi facenti scalo nel porto di Fiumicino, da assumere quindi come Capitolato Speciale di Appalto della gara relativa all'affidamento in concessione del servizio (ex D.M. 14.11.1994);

- con Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 30.9.2021, è stato approvato l'Adeguamento n. 6 del vigente "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino";

- con Decreto del Presidente n. 19 del 21.1.2022 (Determina a contrarre), sono stati approvati l'Adeguamento n. 6 del vigente "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino" e, contestualmente, l'esecuzione del servizio denominato "Servizio di raccolta e trattamento rifiuti prodotti dalle navi scalanti la



19 del 21.1.2022;

- il valore, posto a base di gara, della concessione per il servizio di raccolta ed avvio a trattamento di varie tipologie di rifiuti prodotti dal-

le navi scalanti la circoscrizione portuale di Fiumicino è stato presun-

tivamente stimato, per il quinquennio, in complessivi € 1.338.648,40

(unmilionetrecentotrentottomilaseicentoquarantotto virgola quaranta)

ovvero 267.729,68 €/anno x 5 annualità (omnicomprensivo degli

oneri della sicurezza) a totale carico dell'utenza portuale trattandosi

di servizio di interesse generale, definito ai sensi del D.M. del

14.11.1994;

- il bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 2022/S 145-414431 del

29.7.2022; sul Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - n. 90 del 3.8.2022; sul por-

tale di e-procurement dell'Ente in data 5.8.2022 (id. 514), sul portale

dell'ANAC, nonché per estratto sui quotidiani "La Notizia", "La Ra-

gione", "Il Corriere dello sport ed Roma" e "Il Giornale Ed. Centro

Sud";

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato

per le ore 12:00 del 15.9.2022 è pervenuta n. 1 offerta;

- ad esito delle procedure di gara, è risultata provvisoriamente ag-

giudicataria la Fiumicino Harbour Services S.r.l., con sede legale in

via Torre Clementina, 184 - 00054 Fiumicino (RM), harbourservi-

ces@legalmail.it, c.f. 07808840586, che ha offerto di eseguire il ser-

vizio alle seguenti condizioni:

a) il ribasso unico del 14,00% (quattordici virgola Zero per cento) ri-

	spetto all'importo sulle tariffe riportate nell'Adeguamento 7 del "Pia-	
	no di raccolta dei Rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizio-	
	ne portuale di Fiumicino" approvato con Decreto del Presidente n.	
	189 del 24.5.2022;	
	b) il canone annuo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola Ze-	
	ro) da riconoscere quale titolo della concessione del servizio di cui	
	trattasi;	
	c) la percentuale del 3,20% (tre virgola venti per cento) sull'introito	
	ricavato dall'espletamento del servizio.	
	- Con Decreto del Presidente n. 353 dell'1.12.2022, vista la proposta	
	di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, è stata di-	
	sposta l'aggiudicazione in capo alla Fiumicino Harbour Services	
	S.r.l. con sede in via Torre Clementina n. 184 - 00054 Fiumicino	
	(RM), harbourservices@legalmail.it, P.IVA 01875191007 e c.f.	
	07808840586;	
	- l'Amministrazione ha effettuato le verifiche antimafia con esito ne-	
	gativo;	
	- con Determina del Responsabile del Procedimento del 4.1.2023,	
	l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata a tutti gli effetti efficace,	
	atteso l'esito positivo della comprova dei dati amministrativi effettua-	
	ta dall'Amministrazione mediante procedura AVCPASS;	
	- nelle more, l'Impresa ha prestato e trasmesso all'Amministrazione	
	le garanzie e i documenti occorrenti per la stipula e ha provveduto,	
	ai sensi dell'art. 73, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato	
	dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 20 del	

2.12.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25.1.2017 e s.m.i, a

rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicazione.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, intendendo pro-

cedere al rilascio della concessione, con salvezza del diritto di re-

cesso da parte dell'Amministrazione, come meglio precisato nel se-

guente articolato, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

### ARTICOLO 1

#### Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e

sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel

presente articolo ed accettate dalle Parti.

### ARTICOLO 2

#### Luogo di esecuzione della concessione

La concessione in oggetto è assicurata all'interno della circoscrizio-

ne portuale di Fiumicino come definite dai Decreti citati in premessa,

conformemente a quanto indicato nella Decreto del Presidente

n.189 del 24.5.2022 con cui è stato approvato l'Adeguamento n. 7

del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circo-

scrizione portuale di Fiumicino.

### ARTICOLO 3

#### Oggetto della concessione

L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta senza riserve, la

concessione del servizio, per un quinquennio, di raccolta dei rifiuti

prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino

da eseguirsi in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 182/2003,

dal D.lgs n. 152/2006 come modificato dal D.lgs n. 4/2008, e da ogni altra normativa applicabile, nonché da quanto previsto nell'Adeguamento n.6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino, assunto quale Capitolato d'Oneri, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 54 del 30.9.2021.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, l'Impresa è tenuta all'osservanza piena ed integrale delle disposizioni del Capitolato Speciale di Gara, individuato nell'Adeguamento n. 6 del vigente "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino", del Patto d'Integrità nonché di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia.

Ancorchè non uniti materialmente alla presente convenzione, si intendono allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostanziale della medesima tutti gli atti ed i documenti posti a base di gara, nessuno escluso, le offerte economiche presentate in sede di gara, l'Adeguamento n. 7 del vigente "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino" a valere come Capitolato d'Oneri e relativi allegati, il Protocollo d'Intesa tra la Prefettura UTG di Roma e l'Amministrazione, già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, e relativa disciplina sanzionatoria, le polizze di garanzia, che l'Impresa dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro condizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative al servizio che possano influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del

corrispettivo.

L'Impresa si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

#### ARTICOLO 4

##### Modalità di svolgimento della concessione

La concessione in oggetto verrà eseguita conformemente a quanto previsto nell'Adeguamento n. 7 del vigente "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino", assunto quale Capitolato d'Oneri, approvato dal Decreto Presidenziale n. 189 del 24.5.2022.

#### ARTICOLO 5

##### Durata della concessione

La concessione per l'espletamento delle attività in argomento avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di Concessione, o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in concessione, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Questa Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata in via di urgenza se sussistono i presupposti previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

É escluso il rinnovo tacito. La durata del contratto di concessione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

#### ARTICOLO 6

##### Dotazione minima per lo svolgimento del servizio

Allo scopo di garantire l'ottimale svolgimento del servizio che forma oggetto della presente concessione, l'Impresa attesta e dichiara la disponibilità dei seguenti mezzi:

- n.1 mezzo nautico in grado di raccogliere rifiuti solidi od imballati da almeno 3 mc;

- n.1 autocarro classe ADR dotato di gru avente una capacità di carico di almeno 5 mc.

#### ARTICOLO 7

##### Responsabilità del concessionario

L'Impresa assume nei confronti dell'Amministrazione ogni responsabilità, ivi compresa quella tecnica e finanziaria, con riferimento alle attività rientranti nell'oggetto della presente convenzione, come definito ai sensi del precedente art. 3, ed alle modalità di espletamento del servizio; assume inoltre tutti i rischi e gli oneri imprenditoriali legati alle predette attività.

L'Impresa assume, altresì, ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che possano derivare per qualsiasi motivo, senza esclusione delle cause di forza maggiore, dall'esecuzione del servizio e si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta ed indiretta, ed a manlevarla da ogni azione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si intendono applicabili

anche nei casi di eventuali danni che derivino dallo svolgimento di attività connesse al servizio da parte di terzi, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei terzi da parte del concessionario.

## ARTICOLO 8

### Corrispettivo e modalità di pagamento

Conformemente a quanto presentato in gara, ed accettato, l'Impresa ha formulato la seguente offerta:

a) ribasso unico del 14,00% (quattordici virgola Zero per cento) su tutte le tariffe e franchigie di cui al documento denominato "Adeguamento n. 6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino", approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 54 del 30.9.2021, assunto quale Capitolato d'Oneri del servizio oggetto della presente concessione, da applicare all'importo complessivo presunto di € 1.338.648,40 (unmilione-trecentotrentottomilaseicentoquarantotto virgola quaranta);

b) offerta dell'importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola Zero) a titolo di canone per la concessione dei servizi di cui trattasi da corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale con cadenza annuale, in luogo dell'importo minimo fissato in € 5.000,00 (cinquemila virgola Zero);

c) offerta dell'importo corrispondente alla percentuale del 3,20% (tre virgola venti per cento) da riconoscersi mensilmente a questa Amministrazione, sull'introito ricavato dall'espletamento del servizio di cui trattasi a seguito dell'applicazione delle tariffe, così come ribassate con l'offerta di cui alla lettera a), riportate nel documento denomina-

to "Adeguamento n. 6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino", approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 54 del 30.9.2021 ed assunto quale Capitolato d'Oneri del servizio oggetto della presente concessione.

In considerazione di quanto precede, l'Impresa concessionaria del servizio riconoscerà all'Amministrazione:

- canone annuale per la concessione dei servizi di cui trattasi offerto ed accettato di importo complessivo pari ad € 5.500,00 (cinquemila-cinquecento virgola Zero);

- importo da riconoscersi mensilmente pari al 3,20% (tre virgola venti per cento) sull'introito ricavato dall'espletamento del servizio di cui trattasi (a seguito dell'applicazione delle tariffe, così come ribassate con l'offerta, formulata ed accettata, di un ribasso unico del 14,00% (quattordici virgola Zero per cento) su tutte le tariffe e franchigie di cui al documento denominato "Adeguamento n. 7 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino", assunto quale Capitolato d'Oneri.

L'ammontare dell'introito derivante dall'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione verrà autocertificato mensilmente dall'Impresa, fatto salvo la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la trasmissione della copia delle fatture emesse mensilmente nei confronti dell'utenza, al solo fine di verificarne l'importo.

L'Impresa si obbliga a versare all'Amministrazione l'importo del canone annuale dovuto mediante bonifico da effettuarsi entro l'ultimo

giorno del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento del servizio.

Il versamento dovrà essere effettuato in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale presso il c/c acceso presso l'Istituto Tesoriere dell'Amministrazione sulle seguenti coordinate bancarie: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Civitavecchia, via XXIV Maggio - IBAN

. Il bonifico dovrà riportare altresì il codice CIG identificativo della gara.

## ARTICOLO 9

### Garanzie e coperture assicurative

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, l'Impresa ha prestato, visto l'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 19.1.2018, n. 31, la garanzia fideiussoria definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. 420618174 rilasciata da GENERALI Italiana S.p.A. Agenzia Clodio IR6 00 sede di Roma, in data 15.12.2022, ed autenticata nella firma ai sensi di legge dal Notaio Dott. Andrea De Nicola di Roma in data 16 dicembre 2022 rep.n. 179349 ammontante ad € 64.469,31 (sessantaquattromilaquattrocentosessantanove virgola trentuno), atteso il possesso: della Certificazione di Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, certificato n. 10-Q-10086-TIC del 25.5.2010 con scadenza 25.4.2025 e della Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015,

certificato n. 10-E-10087-TIC del 25.5.2010 con scadenza 25.4.2025.

Resta fermo che in tutti i casi di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi e delle condizioni del presente atto l'Amministrazione potrà rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, che l'Impresa sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità che all'uopo verranno stabilite dall'Amministrazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigenti ed applicabili. Le eventuali disposizioni della cauzione prestata che siano contrarie o in deroga a quanto previsto nel presente articolo e nelle relative norme di legge e regolamentari sono da considerarsi nulle.

In caso di rinuncia alla concessione da parte dell'Impresa ovvero in caso di revoca o decadenza, la cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione senza necessità di pronuncia alcuna da parte dell'Autorità Giudiziaria. L'Impresa presta fin d'ora il suo incondizionato consenso a che l'Amministrazione, qualora necessario in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, incameri per intero o parzialmente tale cauzione, senza necessità di pronuncia alcuna da parte dell'Autorità Giudiziaria e si impegna in tal caso ad integrare la cauzione nell'importo originario entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

#### ARTICOLO 10

Oneri ed obblighi contrattuali

Fermi e richiamati tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori e quelli contenuti nel citato Adeguamento n. 7 del vigente Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino, assunto quale Capitolato d'Oneri del servizio, l'Impresa si obbliga altresì:

- a) ad eseguire il servizio in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;
- b) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi delle leggi vigenti nel periodo di durata della convenzione;
- d) a fornire il personale di indumenti ed attrezzature da lavoro, con apposita dicitura, che valga a far riconoscere il personale addetto al servizio;
- e) a tenere registri di carico e di scarico rifiuti conformi al D.M. n. 148/98 da cui si desumono i quantitativi di rifiuti raccolti dagli impianti portuali ed a assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti indicati;
- f) ad eseguire o far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche e/o fisiche atte a stabilire la clas-

		sificazione ed il relativo codice di identificazione dei rifiuti dello smaltimento finale e/o per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con i produttori di rifiuti;
		g) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione del servizio, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere ed a manlevarla da ogni azione;
		h) a rispettare nello svolgimento del servizio le indicazioni riportate nell'ordinanza n. 110 del 30.8.2017, della Capitaneria di Porto di Roma, che fissa le procedure di notifica e conferimento dei rifiuti all'interno degli ambiti portuali di Fiumicino;
		i) a comunicare mensilmente (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento) la quantità dei rifiuti (in Kg) e la loro qualità (classificati con i codici C.E.R. di riferimento) indicando la tipologia di nave da cui sono stati raccolti;
		l) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione del servizio, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 Legge n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
		m) ad ottemperare, quale detentrica del servizio ed unica respon-

sabile delle operazioni di pesatura, ritiro, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti, alle disposizioni di Legge inerenti al ciclo di gestione rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia, ed a presentare la documentazione prevista ai sensi di legge ai fini dei controlli da parte degli Enti competenti;

n) ad assumere, ove ricorra, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

## ARTICOLO 11

### Tariffe per la concessione

L'Impresa si impegna ad applicare, nei confronti degli utenti del servizio, le tariffe riportate nell'Adeguamento n. 7 del vigente Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino assunto quale Capitolato d'Oneri, al netto del ribasso offerto ed accettato in misura del 14,00% (quattordici virgola Zero per cento).

L'Impresa non potrà in alcun modo rivalersi sull'Amministrazione per effetto del mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse agli utenti del servizio.

L'Impresa si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione, a trasmettere copia delle fatture emesse nei confronti dell'utenza, al solo fine di verificare la corretta applicazione delle tariffe.

## ARTICOLO 12

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva e garanzia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e viste le Linee Guida dell'ANAC di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022), con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. È fatto obbligo all'Impresa di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi alla concessione oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

Ai fini della tracciabilità il Concessionario ha indicato i seguenti estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento:

IBAN : [REDACTED]

Sul quale sono delegati ad operare:

- Filosa Antonello, nato a [REDACTED], codice fiscale

[REDACTED]

- Coppola Fabio, nato [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED]

- Coppola Gennaro, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.

Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, il Concessionario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, il Concessionario, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedica-

to con espressa menzione del codice CIG sopra indicato, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, il Concessionario si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

### ARTICOLO 13

#### Norme di sicurezza

L'Impresa assumerà in proprio ogni rischio di danni a cose o persone siano essi dipendenti o terzi, nell'area di svolgimento del servizio in questione.

L'Impresa dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare dovrà provvedere al rispetto del D.lgs n. 272/99 e s.m.i. e del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. (predisposizione dei piani di sicurezza per l'e-

spletamento del servizio, aggiornamento dei piani, predisposizione della ulteriore documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza ecc.).

#### ARTICOLO 14

##### Trattamento economico del personale

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di Categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro organo di controllo, l'Amministrazione medesima procederà a norma di legge.

#### ARTICOLO 15

##### Subappalto e subaffidamento.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'Impresa non potrà ricorrere al subappalto. L'eventuale ricorso a tali forme non autorizzate costituisce causa di risoluzione e revoca del presente affidamento.

#### ARTICOLO 16

##### Controlli

Ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 182/2003, la Capitaneria di Porto di Ro-

ma eseguirà le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10 del citato Decreto Legislativo.

Inoltre, gli ufficiali e gli agenti di cui all'art.57 del codice di procedura penale, e gli altri soggetti di cui all'art.1235 del Codice della Navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgono i controlli sul rispetto delle disposizioni richiamate nel citato Adeguamento n. 6 del vigente Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino, nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni.

L'Ufficio Ambiente dell'Autorità di Sistema Portuale verificherà la corretta applicazione amministrativa dei contenuti del citato Adeguamento n. 7 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino ed assunto quale Capitolo d'Oneri del servizio.

## ARTICOLO 17

### Obblighi previdenziali ed assicurativi

L'Impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione idonea documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa si impegna altresì a trasmettere all'Amministrazione copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi ed isti-

tuzionali ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi valgono le disposizioni di cui all'art. 3 co. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

## ARTICOLO 18

Penali - Decadenza dalla concessione e risoluzione della convenzione

Nel caso in cui l'Impresa non si dovesse attenere alle prescrizioni della presente Convenzione od ancora a quanto riportato nel citato piano di Adeguamento n. 7 del vigente Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale di Fiumicino, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione e di risolvere la stessa in danno dell'Impresa previa diffida scritta.

L'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge e nella presente convenzione, ha facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione e di risolvere la convenzione a danno dell'Impresa nei seguenti casi:

a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nella presente convenzione, e/o comunque a quelli derivanti dall'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento;

b) ingiustificati rallentamenti o ritardi o sospensione del servizio;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) non rispondenza e/o inadeguatezza dei beni e delle attrezzature all'oggetto e scopo del servizio;

	e) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;	
	f) per uso non continuato o per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;	
	g) perdita dei requisiti che legittimano l'Impresa a contrattare con la Pubblica Amministrazione o sopravvenuto accertamento della sussistenza di impedimenti e delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..	
	La risoluzione della convenzione opera di diritto previa motivata dichiarazione a mezzo pec. La risoluzione della convenzione viene dichiarata dal legale rappresentante dell'Amministrazione.	
	In caso di risoluzione l'Amministrazione ha il diritto di escutere la garanzia, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	<b>ARTICOLO 19</b>	
	<b>Revoca della concessione e recesso dalla convenzione</b>	
	L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite e ferma l'applicazione dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6,	

che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

## ARTICOLO 20

### Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Impresa Fiumicino Harbour Services S.r.l.: harbourservices@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro sett.: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del Contratto si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

## ARTICOLO 21

### Clausola risolutiva - Revoca della concessione

Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché costituiscono causa di risolu-

zione ai sensi della predetta disciplina tutti i casi previsti dal presente contratto.

L'Amministrazione si riserva di risolvere la convenzione qualora l'Impresa non risulti regolare ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione della convenzione, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

La presente convenzione potrà essere risolta, come previsto sub art. 3 co.9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie tutte concernenti e derivanti dal presente incarico non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Resta espressamente inteso che l'Impresa si obbliga a tenere indenne e a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione - Stazione Appaltante in dipendenza di tale nullità.

## ARTICOLO 22

Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dall'impresa aggiudicataria, ed allegata al presente contratto sotto la **lett. "A"**. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Impresa è tenuta a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori



mazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza

dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Il Concessionario (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto").

Il Concessionario (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, il Concessionario (Fornitore) :

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sotto-

scrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

#### ARTICOLO 24

##### Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede in Fiumicino (RM) - 00054 via Torre Clementina n. 184, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dello stesso.

#### ARTICOLO 25

##### Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della convenzione, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione della convenzione stessa.

#### ARTICOLO 26

##### Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano tutte le norme legislative e regolamentari in materia.

#### ARTICOLO 27

##### Foro esclusivo

Per le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia.

Resta espressamente inteso che l'insorgere di eventuali controver-

sie, ai sensi del presente articolo, non costituirà causa di sospensione e/o di interruzione del servizio.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 11,00.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me

Notaio consta questo atto di nove fogli che occupano trentadue pagine intere e parte della trentatreesima.

## Informazioni File

**Nome:** 5149801originale.pdf.p7m.p7m

**Identificativo:** 46296817

**Tipologia:** Atto Informatico

**Dimensione:** 153 KB

**Elenco firmatari:**

**Firmato da notaio:** GIUSEPPE CAPPARELLA

**Firmato da:**

PINO MUSOLINO-

**Firmato da:**

ANTONELLO FILOSA-

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

31 gennaio 2023